



Questura di Asti

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE
Ufficio Armi ed Esplosivi

Asti, 27 ottobre 2020

DIV. P.A.S.I. / CAT. 6F/2020
Rif. prot. 29 del 20.10.2020

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito alla scadenza delle licenze di porto d'armi.

Ambiti Territoriali Caccia	AT 1 – AT 2
E, p.c.	
Alla Prefettura	Asti
Al Comando Provinciale Carabinieri	Asti

Con la circolare n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11) del 21 settembre 2020, il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori precisazioni sulla validità soltanto delle licenze di porto d'armi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.


Tale questione si pone a causa dell'emergenza da COVID-19, in quanto il Decreto "Cura-Italia" aveva prorogato la validità delle licenze di 90 giorni dalla data di presunta cessazione dell'emergenza, che originariamente era stata prevista al 31 luglio 2020; in tal caso la validità soltanto delle licenze di porto d'armi scadenti tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 era stata prorogata fino al 29 ottobre 2020.

Successivamente lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 15 ottobre 2020 ed il Ministero dell'interno ha chiarito che, in conseguenza di ciò, la validità delle licenze con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, è da considerarsi ulteriormente prorogata di 90 giorni dalla data del 15 ottobre 2020; pertanto, la validità delle licenze scadute dal 31 gennaio al 31 luglio è stata prorogata fino al 13 gennaio 2021, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1, lett. e) del D.L. 83/2020, che ha modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 25.3.2020 nr. 19, convertito nella Legge nr. 22.5.2020 nr. 35.

Il nuovo D.L. 7 ottobre 2020 nr. 125 ha previsto un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31.1.2020.

Si è in attesa a tal proposito di nuove direttive ministeriali, comunque allo stato attuale, per quanto attiene le licenze scadute dopo il 31.7.2020, non si riscontrano norme che abbiano prorogato la validità delle stesse.

D'altra parte, per quanto riguarda i libretti scaduti dal 31.1.2020 in poi intesi esclusivamente come documenti per attestare la propria identità, essi possono ritenersi validi fino al 31.12.2020 in base all'art. 157 del D.L. nr. 34/2020, come modificato dalla Legge conversione nr. 77/2020, per cui può verificarsi che le licenze prorogate di validità possano essere utilizzate fino alla loro scadenza anche se il libretto sia scaduto essendo l'identità comprovabile mediante l'esibizione di uno degli altri documenti indicati nel DPR 445/2000.



IL DIRIGENTE
Vice Questore Dr. Domenico ALBANO